DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1992

che stabilisce le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture dei centri di spedizione e di depurazione dei molluschi bivalvi vivi per le quali possono essere concesse deroghe

(92/92/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma della direttiva 91/492/CEE, gli Stati membri possono, per le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture di cui al capitolo IV dell'allegato della direttiva suddetta, concedere ai centri di spedizione e di depurazione un periodo supplementare per conformarsi ai requisiti per il riconoscimento previsti nel capitolo IV succitato, alla condizione esplicita che i molluschi bivalvi vivi provenienti da tali centri rispondano alle norme d'igiene stabilite dalla direttiva 91/492/CEE;

considerando che spetta alla Commissione fissare, secondo la procedura prevista dall'articolo 12 della direttiva 91/492/CEE, le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture che possono costituire oggetto di tali deroghe;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture di cui al capitolo IV dell'allegato della direttiva 91/492/CEE che possono costituire oggetto di deroghe sono fissate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

PRESCRIZIONI DEL CAPITOLO IV DELL'ALLEGATO DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE PER LE QUALI POSSONO ESSERE CONCESSE DEROGHE

Possono costituire oggetto di deroghe le seguenti disposizioni:

1) titolo I, punto 1, lettera a), relativamente alla costruzione di fabbricati o impianti, nonché lettere b), c), d) ed e);

2) titolo I, punti 2, relativamente al numero di spogliatoi, e 5;

3) titolo II, punto 6, relativamente alla prescrizione di un reparto separato per l'ammasso dei rifiuti a condizione che i prodotti non possano essere contaminati dai rifiuti o dai loro scarichi;

4) titolo II, punto 7, a condizione che i prodotti siano al riparo dal sole, dalle intemperie e da qualsiasi fonte di insudiciamento o di contaminazione.

5) titolo III, punto 1, per quanto concerne i serbatoi d'acqua e la pendenza del fondo dei bacini di depurazione.